



Alta Brianza  
Alzate Brianza

# ***REGOLAMENTO ASSEMBLEARE***

DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
IN DATA 20 MAGGIO 2011

## REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

### indice

<b>CAPO I</b> Disposizioni preliminari	pag. 3
<b>CAPO II</b> Convocazione ed Ordine del Giorno dell'Assemblea	pag. 3
<b>CAPO III</b> Rappresentanza nell'Assemblea	pag. 3
<b>CAPO IV</b> Costituzione dell'Assemblea	pag. 4
<b>CAPO V</b> Discussione assembleare	pag. 5
<b>CAPO VI</b> Votazioni assembleari	pag. 6
<b>CAPO VII</b> Chiusura dell'Assemblea e pubblicità dei suoi lavori	pag. 6
<b>CAPO VIII</b> Disposizioni finali	pag. 7

## **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

### **CAPO I Disposizioni preliminari**

#### **ARTICOLO 1 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci.

### **CAPO II Convocazione ed Ordine del Giorno dell'Assemblea**

#### **ARTICOLO 2 Contenuto dell'avviso di convocazione**

- 1.L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare.
- 2.All'avviso di convocazione è allegata un'informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
- 3.Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
- 4.Presso le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

#### **ARTICOLO 3 Luogo e tempo dell'adunanza**

1. L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i Soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

#### **ARTICOLO 4 Pubblicità dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto Sociale.
2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

### **CAPO III Rappresentanza nell'Assemblea**

#### **ARTICOLO 5 Deleghe di voto**

- 1.In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il Direttore Generale, o altri dipendenti della Banca.
2. **L'autenticazione della firma è effettuata fino al giorno prima dell'apertura dei lavori assembleari.**

## **CAPO IV Costituzione dell'Assemblea**

### **ARTICOLO 6**

#### **Legittimazione all'intervento in Assemblea**

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, sono iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.

**2. Possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse), un rappresentante dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.**

3. Possono, infine, intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea, per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

### **ARTICOLO 7**

#### **Verifica degli intervenuti**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al Socio un numero di schede pari ai voti esercitabili dallo stesso; le schede di voto sono di colore diverso a secondo che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.

3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun Socio e il numero di schede consegnategli.

4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell'Assemblea.

5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

### **ARTICOLO 8**

#### **Presidente dell'Assemblea**

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto Sociale.

2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del Socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza, il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

### **ARTICOLO 9**

#### **Verifica del quorum costitutivo**

1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita, altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel

relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai Soci presenti.

3. Il Socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera in ogni modo presente, salvo che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso, gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il Socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

## ARTICOLO 10 Apertura dei lavori

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei Soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai Soci.

2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei Soci presenti.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente, oppure, al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

## CAPO V Discussione assembleare

### ARTICOLO 11 Illustrazione delle materie da trattare

1. Il Presidente dell'Assemblea, o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione, illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

### ARTICOLO 12 Discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni Socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di dieci minuti. **Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.** Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

## **CAPO VI Votazioni assembleari**

### **ARTICOLO 13** **Operazioni preparatorie**

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i Soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 14** **Organizzazione della votazione**

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più Soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi, il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il Socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

## **CAPO VII Chiusura dell'Assemblea e pubblicità dei suoi lavori**

### **ARTICOLO 15** **Chiusura dei lavori**

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.
3. In caso di proroga dell'Assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli Soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

### **ARTICOLO 16** **Pubblicità dei lavori**

1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve in ogni modo avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

## **CAPO VIII Disposizioni finali**

### **ARTICOLO 17**

#### **Modificazioni del regolamento**

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

### **ARTICOLO 18**

#### **Pubblicità del regolamento**

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci.